

Allegato “B” al n. 1274 di raccolta-----

STATUTO-----

Articolo 1) - Costituzione e sede-----

1.1. E' costituita una Associazione riconosciuta del Terzo Settore, Associazione di promozione sociale ai sensi degli artt. 35 e seguenti del D.LGS. 3 luglio 2017 n. 117 (di seguito anche Codice del Terzo Settore o CTS), denominata “**ARCHIVIA - ARCHIVI, BIBLIOTECHE, CENTRI DI DOCUMENTAZIONE DELLE DONNE - APS**” in breve “**ARCHIVIA - APS**”.

La denominazione, comprensiva di acronimo APS, è utilizzata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni rivolte al pubblico.

1.2. La sede legale è in Roma.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso comune. È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea.

Con deliberazione da adottarsi a cura dell'Assemblea dei soci o del Consiglio Direttivo si potranno istituire e sopprimere sedi secondarie sull'intero territorio nazionale e all'estero.

Articolo 2) - Principi ispiratori e assenza di scopo di lucro-----

2.1. L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro. Gli obiettivi programmatici e la struttura organizzativa dell'Associazione sono ispirati ai valori della Costituzione Italiana e ai principi della democrazia, della partecipazione, della solidarietà, della giustizia, della pace e della non violenza. In particolare, si intende promuovere la diffusione della storia e della cultura delle donne nei programmi di formazione, con finalità educativa nel contesto dell'azione di sostegno alla libertà femminile, e alla prevenzione e contrasto alle discriminazioni di genere e alla violenza sulle donne.

Articolo 3) - Finalità e oggetto-----

3.1. L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'Associazione svolge in via principale l'attività di cui all'art. 5, comma 1, lettera i) del Codice del Terzo Settore (CTS): i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

L'Associazione potrà inoltre svolgere attività nei seguenti settori previsti dall'art. 5, comma 1, del CTS:-----

a) interventi e servizi sociali;-----

d) educazione, istruzione e formazione professionale nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;-----

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;-----

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;-----

- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;-----
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;-----
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;-----
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.-----

3.2. In particolare, l'Associazione raccoglie, salvaguarda e valorizza il materiale bibliografico, archivistico, documentario etc. prodotto dai movimenti femministi e femminili, in particolare di Roma e del Lazio, conservato per la consultazione e lo studio nella Biblioteca e negli Archivi aperti al pubblico. -----

Le/gli associate/i e i terzi possono mettere a disposizione della Associazione, sia mediante donazione sia mediante la consegna delle riproduzioni in qualsiasi forma anche informatica, i materiali archivistici in loro proprietà, possesso o disponibilità, al fine di arricchire e/o integrare il patrimonio culturale dell'Associazione, aprendo altri percorsi di studio della soggettività femminile.-----

Finalità dell'Associazione sono la costituzione e la gestione di un luogo di molteplice fruizione del materiale di proprietà delle associazioni costituenti, dell'ideazione e realizzazione di pratiche politiche che attengono a quelle culture di genere che hanno trovato piena espressione nella IV Conferenza mondiale delle donne - Pechino 1995, della quale si assume la Dichiarazione e Piattaforma d'Azione.-----

Per tale finalità si propone di: -----

- a) tutelare e custodire il patrimonio come sopra messo a disposizione dalle associazioni aderenti e implementare la raccolta di materiale tramite acquisizioni, adesioni di nuove associazioni e fondi e donazioni di privati; ----
- b) rafforzare, ampliare ed approfondire le tematiche della storia delle donne e della cultura di genere ed elaborare, relativamente ad esse, proposte di ricerca e di riflessione; -----
- c) valorizzare i percorsi femminili acquisendo, tutelando e diffondendo documenti e pubblicazioni per la trasmissione generazionale dei temi fondanti la soggettività femminile; -----
- d) raccogliere, ordinare, catalogare e inventariare documenti e pubblicazioni diverse (atti, articoli, riviste, libri, audio, video, foto, manifesti, testimonianze, rassegne, e quant'altro) e i fondi presenti e futuri; -----
- e) gestire archivi, biblioteche, centri di documentazione, videoteche, fototeche; -----
- f) mettersi in rete, collegarsi ai poli istituzionali e specializzati e dotarsi di strumenti informatici, di comunicazione e diffusione efficaci; -----
- g) promuovere ricerche; organizzare convegni, mostre, seminari, corsi di formazione e iniziative varie tese a dare valore alla storia delle donne, dei movimenti e alla cultura di genere; -----
- h) curare la trasmissione dei saperi e delle politiche delle donne attraverso percorsi didattici, seminari, corsi di formazione e altro; -----
- i) produrre e pubblicare materiali cartacei, elettronici, e multimediali di supporto all'attività della struttura e delle sue finalità anche in rapporto con

altre realtà femminili, con istituzioni e organismi pubblici e privati, nazionali e internazionali, in particolare in ambito europeo; -----

j) stipulare convenzioni e forme di collaborazioni interne ed esterne atte a potenziare il recupero, il mantenimento, la fruizione, la valorizzazione, la trasmissione generazionale del patrimonio di cui dispone.-----

L'Associazione intende far conoscere la propria esistenza e i propri materiali con tutti i mezzi congrui allo scopo: -----

a) realizzando un'attenta politica di ricerca e catalogazione rispettosa della molteplicità delle soggettività femminili; -----

b) collegandosi con gli altri soggetti femminili similari per politiche di scambio e collaborazione; -----

c) collaborando con soggetti pubblici e privati che perseguono gli stessi intendimenti, con particolare riferimento a quelli che operano nel campo della cultura, dell'educazione e della formazione.-----

3.3. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri ed i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, del CTS.-----

3.4. Ai fini di quanto sopra, l'Associazione potrà stabilire forme di collaborazione con gli enti e Amministrazioni pubbliche mediante il coinvolgimento attivo nelle attività di co-programmazione e co-progettazione funzionali all'individuazione dei bisogni da soddisfare e delle relative modalità nonché risorse disponibili, al fine di meglio contribuire alla promozione delle proprie attività di interesse generale. Sempre per il medesimo scopo, l'Ente può altresì collaborare con soggetti giuridici (nazionali ed internazionali) di natura privata.-----

3.5. L'Associazione potrà essere promotrice, aderire, partecipare e operare in altre ETS, fondazioni, associazioni, organizzazioni e partecipare e favorire lo sviluppo delle imprese sociali e commerciali nei limiti consentiti dalla legge e comunque in persona del legale rappresentante protempore debitamente autorizzato secondo il vigente statuto associativo.-----

3.6. L'Associazione per raggiungere le finalità può operare attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, campagne di sponsorizzazione, iniziative di partecipazione di cittadini e comunità, partecipare a bandi e gare, realizzare progetti, produrre pubblicazioni e materiale audiovisivo, promuovere iniziative di informazione, formazione ed educazione.-----

3.7. L'Associazione, per realizzare gli scopi istituzionali potrà altresì svolgere tutte le operazioni che l'organo amministrativo riterrà utili o necessarie per il conseguimento degli stessi nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fideiussorie, compiere operazioni bancarie e finanziarie, effettuare investimenti tra cui acquistare titoli, inclusi Buoni del Tesoro, nonché richiedere sovvenzioni, fidi, contributi e mutui, amministrare e gestire beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodatario o comunque posseduti, compiere tutte le operazioni necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale, nei limiti consentiti dalla legge vigente.-----

Articolo 4) - Trasparenza e partecipazione-----

4.1. L'Associazione adotta tutte le misure idonee a favorire la trasparenza e la pubblicità dei suoi atti nei confronti degli associati e dei terzi.-----

In particolare, l'Associazione favorisce la pubblicità di tutti i propri atti e

rende nota l'offerta dei servizi alla platea dei destinatari attraverso strumenti ad essi accessibili quali a titolo esemplificativo carta servizi, sito web, materiale informativo, newsletter e social media.-----

Articolo 5) - Volontariato e lavoro dipendente-----

5.1. L'Associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato delle/dei proprie/propri associate/i o delle persone aderenti agli enti associati.- L'Associazione può avvalersi di lavoratori/lavoratrici dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei/delle propri/e associate/e, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori/lavoratrici impiegati rientrerà nei limiti di cui all'art. 36 del D.LGS. 3 luglio 2017 n. 117.-----

Articolo 6) - Associate/i o aderenti-----

6.1. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, che, secondo lo statuto e la normativa applicabile, intendono concorrere al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e si impegnano al rispetto dei principi, dei valori e delle norme statutarie.-----

La qualità di associata/o è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'associata/o.-----

6.2. È prevista l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore ai limiti dell'art. 35 del D.LGS. n. 117/2017. I soci "Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro" partecipano all'assemblea e all'elettorato attivo e passivo attraverso i loro rappresentanti.-----

6.3. L'Associazione presuppone l'esistenza, quali associate/i, di almeno 7 (sette) persone fisiche oppure di almeno 3 (tre) associazioni di promozione sociale.-----

Articolo 7) - Diritti e doveri delle/degli aderenti-----

7.1. Le/Gli aderenti hanno diritto di:-----

- a) partecipare alle assemblee con diritto all'elettorato attivo e passivo;-----
- b) esaminare i libri sociali, previa richiesta di appuntamento al Consiglio Direttivo che dovrà fornire riscontro entro 10 giorni lavorativi indicando il luogo dove avverrà l'esame, i tempi e le modalità;-----
- c) partecipare alle attività ed essere informate/i sulle attività e le iniziative dell'Associazione.-----

7.2. Le/Gli aderenti hanno il dovere di:-----

- a) rispettare e far rispettare le norme dello statuto, ispirando la propria attività ai principi di cui all'articolo 2 dello statuto;-----
- b) versare le quote sociali nell'ammontare proposto dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'assemblea;-----
- c) partecipare all'attività associativa, promuovendone la crescita sia nel territorio che nel settore di appartenenza.-----

7.3. Tutte/i le/gli associate/i si impegnano a promuovere la conoscenza e le finalità dell'Associazione.-----

Articolo 8) - Ammissione e cessazione-----

8.1. La domanda di ammissione, da presentare in forma scritta e nella quale si dichiara di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di accettare i contenuti del presente statuto, è valutata, secondo criteri non discriminatori,

dal Consiglio Direttivo che dovrà tener conto di quanto previsto all'articolo precedente. Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla domanda entro 60 (sessanta) giorni dal suo ricevimento. L'ammissione decorre dalla data in cui chi ha presentato la domanda riceve comunicazione dell'accoglimento della stessa. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione di rigetto, l'interessato può chiedere con raccomandata AR inviata al/alla Presidente che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.-----

8.2. Le/Gli aderenti cessano di appartenere all'Associazione per:-----

a - dimissioni volontarie o recesso;-----

b - venir meno dei requisiti stabiliti dalla legge;-----

c - mancato versamento della quota sociale annuale;-----

d - ingiustificata assenza dalle assemblee per 2 (due) anni consecutivi;-----

e - attività in contrasto con i principi e le finalità stabilite dal presente statuto, con le attività deliberate dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea dell'Associazione e per ogni altro motivo ritenuto grave dal Consiglio Direttivo, il quale ne riferisce alla prima assemblea.-----

8.3. Il recesso deve essere comunicato mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata e ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione da parte dell'Associazione.-----

8.4. Prima di procedere all'esclusione di una delle/degli associate/i (persona fisica o ente), salvo il caso di mancato versamento della quota associativa annuale, il Consiglio Direttivo procederà a contestare per iscritto i motivi di avvio della procedura e a concedere un termine per la difesa o la regolarizzazione.-----

Tale provvedimento è comunicato all'associata/o dichiarata/o esclusa/o, la/il quale, entro trenta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata alla/al Presidente dell'Associazione. Il ricorso verrà discusso in occasione alla prima assemblea utile e potrà essere accolto o rigettato dall'Assemblea stessa.-----

8.5. La qualità di aderente non è trasmissibile ad altri soggetti.-----

8.6. Presso la sede dell'Associazione è tenuto il registro delle/degli aderenti.---

8.7. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'associata/o all'Associazione non è ripetibile dall'associata/o stessa/o (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'associata/o dalla Associazione.-----

Articolo 9) - Organi dell'Associazione-----

9.1. Sono organi dell'Associazione: -----

a) - l'Assemblea delle socie e dei soci (d'ora innanzi l'Assemblea);-----

b) - il Consiglio Direttivo; -----

c) - la/il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi la/il Presidente) e la/il Vicepresidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi la/il Vicepresidente);-----

d) - la/il Tesoriera/e;-----

e) - l'Organo di Controllo.-----

9.2. Gli organi dell'Associazione di cui ai punti b), c), d), e) hanno durata triennale.-----

9.3. La rielezione di ciascun componente è ammessa in modo consecutivo tre volte ad eccezione dei componenti dell'Organo di Controllo. La carica di

Presidente non può essere ricoperta dalla stessa persona per più di 9 (nove) anni consecutivi. Tali limiti possono essere derogati in Assemblea con delibera di almeno 2/3 dei presenti.-----

9.4. Le/I componenti del Consiglio Direttivo, la/il Presidente, la/il Vicepresidente, la/il Tesoriera/e e l'Organo di Controllo sono eletti dall'Assemblea.-----

9.5. L'elezione degli organi sociali non può essere in alcun modo vincolata o limitata quando ricorre la regolarità della quota associativa ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.-----

Articolo 10) - Assemblea delle socie e dei soci-----

10.1. L'Assemblea è costituita da tutte/i le/gli aderenti all'Associazione in regola con il versamento della quota associativa, ed è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutte/i le/gli associate/i.-----

Ciascuna/Ciascun associata/o, in caso di serio impedimento, può essere sostituita/o da altra associata/o, munita/o di delega scritta, che non sia componente di un organo sociale. Nessuna/Nessun delegata/o può accumulare più di due deleghe. A ogni rappresentante dei soci, altri "Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro," spetta un voto ed è ammesso l'esercizio di delega esclusivamente tra rappresentanti dello stesso socio.-----

10.2. L'Assemblea è presieduta dalla/dal Presidente del Consiglio Direttivo, che la convoca in via ordinaria almeno una volta l'anno e ogni qualvolta la/il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, da inviare alle/ai socie/soci almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo il caso di urgenza. L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutte/i le/gli associate/i, tutte/i le/i componenti del Consiglio Direttivo e tutte/i componenti dell'Organo di Controllo. In caso di assenza della/del Presidente, l'Assemblea è presieduta dalla/dal Vicepresidente o, in mancanza, da persona designata dall'Assemblea. La/Il presidente dell'Assemblea nomina una/un segretaria/o e spetta alla/al presidente constatare il diritto di voto all'Assemblea stessa.-----

10.3. L'Assemblea è riunita in seduta ordinaria o in seduta straordinaria. In seduta straordinaria è convocata secondo le modalità previste all'articolo 19 dello statuto per modifiche statutarie, in caso di scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione e nei casi previsti per legge.-----

10.4. La convocazione dell'Assemblea ordinaria può avvenire anche su richiesta scritta, indicante l'ordine del giorno dell'Assemblea, di almeno un decimo delle/degli aderenti. In tal caso la/il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta nei 15 (quindici) giorni successivi.-----

10.5. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno delle/degli aderenti.-----

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria, trascorse almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima convocazione, delibera validamente qualunque sia il numero delle/degli intervenute/i.-----

10.6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.-----

Nessuna decisione può essere presa dall'Assemblea su un argomento non

previsto dall'ordine del giorno salvo che l'Assemblea, con la maggioranza dei due terzi, si pronunci a favore di una modifica dell'ordine del giorno stesso.---

10.7. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:-----

- delineare gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;-----
- eleggere e revocare le/i componenti del Consiglio Direttivo, la/il Presidente, la/il Vicepresidente e la/il Tesoriere;-----
- eleggere e revocare solo per giusta causa le/i componenti dell'Organo di Controllo obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di legge o, dove non ricorrenti, per volontà dell'assemblea stessa;-----
- definire gli obiettivi e deliberare i programmi di attività in relazione alle finalità di cui all'articolo 3 proposti dal Consiglio Direttivo;-----
- discutere e approvare il bilancio consuntivo entro il 31 maggio di ogni anno;
- decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;-----
- ratificare l'ammontare delle quote associative come proposto dal Consiglio Direttivo;-----
- discutere e approvare il regolamento dei lavori assembleari e i regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione e dei suoi organi o servizi;-----
- deliberare sulla responsabilità delle/dei componenti degli organi sociali e promuovere azione nei loro confronti;-----
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. -----

10.8. È ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. Le/I socie/soci potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la videoconferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano la/il presidente e la/il segretaria/o.-----

10.9. Il verbale delle sedute da redigere nei tempi richiesti dalla ordinaria diligenza, da conservare in apposito registro consultabile da tutte/i le/gli aderenti, deve essere firmato dalla/dal presidente e dalla/dal segretaria/o.-----

Articolo 11) - Consiglio Direttivo-----

11.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea ed è composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) componenti, comprese/i la/il Presidente, la/il Vicepresidente e la/il Tesoriera/e.-----

La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero individuata, tra i propri associati dagli enti associativi.-----

I primi amministratori sono nominati nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea. Per la nomina ad amministratore si applica l'art. 2382 del Codice Civile.-----

11.2. Il Consiglio Direttivo è convocato dalla/dal Presidente mediante convocazione scritta almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione, salvo il caso di urgenza almeno 3 (tre) giorni prima, e quando lo richiedano almeno 1/3 delle/dei consigliere/i. In questa ultima ipotesi, la riunione deve avvenire entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della

richiesta. Il Consiglio è comunque validamente costituito ed atto a deliberare qualora siano presenti tutti le/i consigliere/i e tutti i componenti dell'Organo di Controllo.-----

11.3. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza delle/dei sue/suoi componenti e sono presiedute dalla/dal Presidente o in sua assenza dalla/dal Vicepresidente o, in mancanza, dalla/dal consigliera/e più anziana/o di età.-----

11.4. Il Consiglio Direttivo di norma delibera a maggioranza semplice.-----
Non è ammessa presenza per delega ad altra/o consigliera/e o socia/o.-----

11.5. Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano, salvo il caso in cui le delibere riguardino singole persone ovvero quando almeno un terzo dei componenti del Consiglio richieda la votazione a scrutinio segreto.-----

11.6. Il Consiglio Direttivo ha poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea, esamina le proposte e le indicazioni della/del Presidente e adempie gli obblighi amministrativi dell'Associazione ed in particolare ha i seguenti compiti: -----

- proporre all'Assemblea le norme e i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione, dei suoi organi, delle strutture di servizio da questa costituite e/o gestite;-----

- sottoporre per l'approvazione all'Assemblea il programma di lavoro annuale;

- presentare all'Assemblea i bilanci consuntivi, di concerto con la/il Presidente e la/il Tesoriera/e e le relazioni annuali sulle iniziative svolte e sui risultati raggiunti;-----

- approvare eventuali bilanci preventivi;-----

- accogliere o respingere con parere motivato la domanda di adesione a socia/o;-----

- deliberare sull'esclusione della/del socia/o;-----

- determinare l'entità, le modalità e il termine di versamento delle quote associative annuali e le porta in ratifica in assemblea;-----

- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;-----

- ratificare o modificare nella prima seduta successiva i provvedimenti adottati dalla/dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;-----

- documentare nel bilancio annuale la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse svolte ai sensi dell'art. 6 del CTS;-----

- predisporre e rendere pubblico il bilancio sociale dell'Associazione ai sensi dell'art. 14 del CTS qualora sussistano le condizioni previste dalla legge o per libera decisione dell'organo amministrativo stesso;-----

- redigere il bilancio preventivo, quando ritenuto opportuno;-----

- compiere e deliberare gli altri atti e gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.-----

11.7. E' richiesta la maggioranza qualificata dei 2/3 delle/dei componenti del Consiglio Direttivo per delibere relative a:-----

- predisposizione del bilancio consuntivo da presentare in Assemblea;-----

- programmazione annuale o pluriennale delle attività dell'Associazione;-----

- nomina della/del direttrice/direttore e di ulteriori ruoli e/o figure apicali alle dipendenze dell'Associazione;-----

- istituire comitati di lavoro e comitati di esperte/i;-----

- conferire deleghe e procure alle/ai proprie/i componenti, socie/soci e/o a

terzi con specifici e più limitati poteri per singoli o per categorie di atti.-----

11.8. Qualora nell'ordine del giorno siano previste delibere che coinvolgono le/i consigliere/i relativamente a rapporti parentali, professionali o, in casi di conflitto d'interesse riguardanti l'ente di appartenenza, il consigliere coinvolto dovrà astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione. In caso di conflitto d'interessi si applica l'art. 2475 ter del Codice Civile.-----

11.9. Il verbale delle sedute da conservare in apposito registro a disposizione di tutte/i le/gli aderenti deve essere firmato dalla/dal presidente e dalla/dal segretario/o. Il verbale è oggetto di lettura e approvazione nell'incontro successivo.-----

La/Il segretario/o della seduta viene nominata/o ad ogni incontro anche tra i non soci e ha compiti di mera verbalizzazione degli incontri.-----

11.10. I componenti dell'Organo di Controllo possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.-----

11.11. Le adunanze del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti, collegati tramite sistemi audio-video o anche solo audio, a condizione che: sia rispettato il metodo collegiale; siano presenti nello stesso luogo la/il presidente e la/il segretario/o che provvederanno alla redazione ed alla sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; sia consentito alle/agli intervenute/i di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti; sia consentito alla/al presidente della riunione di accertare l'identità delle/degli intervenute/i, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni.-----

11.12. Alle riunioni possono essere invitate/i dalla/dal presidente, o su proposta di un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo, componenti dello staff operativo dell'Associazione e/o eventuali esperte/i o consulenti, che possono fornire pareri, ma non hanno diritto di voto.-----

Articolo 12) - Presidente -----

12.1. La/Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletta/o dall'Assemblea.-----

12.2. La/Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Il potere di rappresentanza della/del Presidente è generale. Eventuali limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritti nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.-----

12.3. La/Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; in sua assenza o impedimento la/o sostituisce la/il Vicepresidente, se nominata/o, o la/il consigliera/e più anziana/o di età.-----

12.4. In caso di necessità e urgenza la/il Presidente assume provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.-----

La/Il Presidente può aprire, chiudere e movimentare conti correnti bancari e postali a firma congiunta e/o disgiunta, e può stipulare contratti e rilasciare deleghe e procure, secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo; su mandato del Consiglio Direttivo, può richiedere prestiti, mutui e fidejussioni e acquistare titoli, inclusi Buoni del Tesoro.-----

12.5. La/Il Presidente del Consiglio Direttivo cessa dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per sfiducia espressa nei suoi confronti dalla maggioranza del Consiglio Direttivo in una sessione

appositamente convocata. Ella/Egli resta in carica per gli adempimenti di ordinaria amministrazione, fino alla nomina del suo successore.-----

12.6. La/Il Presidente, al fine di agevolare e favorire i lavori del Consiglio Direttivo, può costituire un comitato di presidenza, le cui regole, compiti e funzioni andranno esplicitate in un apposito regolamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.-----

Articolo 13) - Tesoriera/e-----

13.1. La/Il Tesoriera/e è eletta/o tra le/i componenti del Consiglio Direttivo o tra figure professionali socie/soci o esterne proposte dalle/dagli associate/i; cura la gestione della cassa dell'Associazione, e ne tiene idonea contabilità, effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili.-----

La/Il Tesoriera/e può aprire e chiudere e movimentare conti correnti bancari e postali a firma congiunta e/o disgiunta, e può stipulare contratti e rilasciare deleghe e procure, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Direttivo; può adempiere a pagamenti e riscossioni per qualsiasi somma e rilasciare quietanze; può redigere le scritture contabili e i libri obbligatori dell'Associazione; su mandato del Consiglio Direttivo, può richiedere prestiti, mutui e fidejussioni.-----

Articolo 14) - Controversie-----

14.1. Salve le inderogabili norme di legge circa la devoluzione alla giurisdizione ordinaria (foro di Roma) e l'esperimento dei tentativi di mediazione e conciliazione obbligatoriamente previsti per legge nelle diverse materie, nonché escluso il ricorso in Assemblea per il rigetto di ammissione a socia/o e l'esclusione da socia/o, tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all'interpretazione dello Statuto, tra le/gli associate/i, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra gli organi e l'Associazione, tra le/i componenti degli organi dell'Associazione, salva comunque, la facoltà delle parti di ricorrere all'autorità giudiziaria competente, possono essere devolute, alla competenza di tre probivire/i da designarsi tra professionisti/i, preferibilmente socie/soci, esperte/i nella materia del contendere, con le seguenti modalità. Due probivire/i saranno nominati rispettivamente da ciascuna parte controvertente; il terzo sarà eletto dall'assemblea all'uopo convocata su richiesta dei due probiviri/e nominati dalle parti entro 30 giorni dalla nomina. I/Le probiviri/e decideranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo - una volta liberamente eletta tale procedura dalle parti - sarà inappellabile.-----

14.2. Qualora non vengano designati i/le probiviri/e, le parti, per tutte le controversie, si obbligano in via principale a esperire il tentativo di mediazione secondo le disposizioni di cui al D.LGS. 4 marzo 2010 n. 28 nel rispetto del Regolamento dell'Organismo prescelto che dovrà avere sede in Roma.-----

14.3. Il Foro competente è quello di Roma.-----

Articolo 15) - Organo di Controllo-----

15.1. L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del CTS o quando ritenuto opportuno dall'Assemblea. L'Assemblea decide se avvalersi di un Organo di Controllo monocratico o collegiale.-----

L'Organo di Controllo collegiale è costituito da 3 (tre) a 5 (cinque) componenti, tra cui la/il presidente. Quando l'organo di controllo è monocratico può essere prevista la figura del sindaco supplente.-----

15.2. Le/I componenti sono scelti tra persone con competenze in materie tecniche e contabili.-----

15.3. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2397 del Codice Civile. I predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.-----

15.4. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.LGS. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.-----

15.5. L'Organo di Controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del CTS la revisione legale dei conti. In tal caso, deve essere costituito del tutto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.-----

15.6. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.-----

15.7. Le/I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.-----

15.8. Le/I componenti dell'Organo di Controllo possono partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.-----

15.9. L'Organo di Controllo agisce di sua iniziativa o su richiesta di un organo dell'Associazione oppure su segnalazione scritta e firmata anche di una/una sola/o aderente.-----

15.10. L'Organo di Controllo deve riferire almeno annualmente all'Assemblea con una relazione scritta.-----

Articolo 16) - Assicurazioni-----

16.1. Tutti i componenti degli organi sono assicurati secondo quanto previsto dalla legge e normative vigenti e si possono prevedere ulteriori coperture per responsabilità civile, tutela legale e infortunio.-----

Articolo 17) - Bilancio e bilancio sociale-----

17.1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.-----

17.2. Ogni anno il Consiglio Direttivo predispone e approva i progetti dei documenti di bilancio di esercizio redatti con le modalità e le formalità previste dall'art 13 del CTS.-----

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti di bilancio.-----

I documenti del bilancio di esercizio devono essere depositati presso la sede sociale negli otto giorni precedenti la data fissata per l'approvazione, a disposizione di tutte/i le/i socie/soci.-----

17.3. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione, quando ne ricorre l'obbligo ovvero se ritenuto opportuno, redige il bilancio sociale secondo le linee guida ministeriali e ne cura il deposito e la pubblicazione secondo quanto previsto dall'art. 14 del CTS.-----

17.4. Quando ritenuto opportuno il Consiglio Direttivo predispone e approva

il bilancio preventivo.-----

Articolo 18) - Patrimonio e Risorse economiche-----

18.1. Il Patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali entrate, rendite, ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ex art. 8, comma 1, del D.LGS. n. 117/2017.-----

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:-----

- beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione elencati in un inventario che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dalle/dagli aderenti;-----

- eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti;-----

- eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio.-----

18.2. L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi dalle/dai socie/soci, contributi pubblici e privati, entrate derivanti da servizi accreditati o convenzionati, donazioni e lasciti testamentari e legati, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del CTS nonché da ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali di cui al presente statuto e con le disposizioni del D.LGS. n. 117/2017.

18.3. Qualora siano accettati contributi espressamente vincolati ad uno scopo, l'Associazione si impegna al rispetto di tali vincoli predisponendo, se del caso, separate rendicontazioni.-----

18.4. I finanziamenti che pervengono all'Associazione sono depositati presso uno o più istituti di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo, salva diversa espressa disposizione del finanziatore.-----

18.5. Ogni operazione finanziaria è autorizzata dalla/dal Presidente e può essere effettuata dalla/dal Tesoriera/e. Nel caso di nomina della/del Vicepresidente, la/il Presidente può disporre deleghe per specifiche operazioni.-----

18.6. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi della Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.-----

Articolo 19) - Modifiche allo statuto e scioglimento dell'Associazione-----

19.1. Le proposte di modifica dello statuto o di scioglimento dell'Associazione possono essere avanzate da almeno 1/3 delle/dei componenti l'Assemblea o dal Consiglio Direttivo; per discutere tali proposte e deliberare in merito deve essere convocata una riunione dell'assemblea in seduta straordinaria.-----

19.2. Le Assemblee per la modifica dello statuto o per operazioni straordinarie (trasformazione, fusione, scissione) sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno 3/4 delle/degli associate/i e deliberano a maggioranza delle/dei presenti; in seconda convocazione, occorre la presenza di almeno la metà delle/degli associate/i aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza delle/dei presenti.-----

19.3. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del

patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 delle/degli aderenti alla Associazione.-----

19.4. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità previste dall'art. 9 del D.LGS. n. 117/2017. -----

Articolo 20) - Durata dell'Associazione-----

20.1. La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.-----

Articolo 21) - Norma di rinvio-----

21.1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia a quanto previsto dal CTS, dalle norme del Codice Civile e dalle altre norme in materia di ETS.

Firmato: Loretta Bondi – Notaio Sabina Gisolfi – sigillo.-----

Registrato a Roma 4 in data 13/06/2025 al n. 19373/1T.

Certifico io sottoscritta Sabina GISOLFI, Notaio in Roma, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, che la presente copia redatta - ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dell'art. 68 ter della Legge n. 89/1913 e dell'art. 22, comma 3, del D.LGS. n. 82/2005, modificato dal D.LGS. n. 235/2010 - su supporto informatico, composta di venti pagine in formato PDF/A, e da me sottoscritta mediante apposizione della firma digitale (dotata di certificato numero di serie 42 15 emesso da Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority avente validità fino al 13/06/2026), è conforme all'originale cartaceo, debitamente sottoscritto, depositato nei miei atti, e si rilascia per usi consentiti dalla legge.

Roma, il 16 giugno 2025

File firmato digitalmente
Notaio Sabina Gisolfi